



Circ. n. 368

Desenzano d/G, 3/06/2014

A tutti i docenti  
Al personale ATA  
Sito web

OGGETTO: documenti per collegio docenti di giugno 2014.

Le proposte indicate possono essere integrate o modificate .

- ✧ Si propone una integrazione al Regolamento delle uscite e visite didattiche , come di seguito riportato. L'integrazione deve essere deliberata dal Collegio Docenti:

"Alunni che NON partecipano alle uscite didattiche e/o visite aziendali ( specifiche per il corso scelto) di 1 giorno o in orario scolastico:

- gli alunni che non aderiscono alle tipologie di uscite sopra indicate , **previste nel POF e deliberate dal consiglio di classe**, saranno considerati assenti in quanto l'attività esterna prevista e deliberata è a tutti gli effetti attività didattica, come alternanza e laboratori".

- ✧ Si riporta, per conoscenza e condivisione, il documento relativo alle linee guida di accoglienza per alunni BES rivolto ai docenti e soprattutto ai nuovi docenti.

Le presenti linee guida sono consegnate ad ogni docente, affisse all'albo in sala docenti e pubblicate nel sito dell'Istituto.

L'area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (Special Educational Needs o BES). Comprende tre sotto-categorie:

1. **Disabilità**
2. **Disturbi evolutivi specifici:** a. DSA, b. deficit del linguaggio, c. deficit delle abilità non verbali, d. deficit della coordinazione motoria e. deficit dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD).
3. **Svantaggio** socio-economico, linguistico e culturale.

### Linee guida per accoglienza alunni BES

#### Finalità generali

- ❖ Garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti
- ❖ Favorire il successo scolastico e prevenire le difficoltà nell'apprendimento
- ❖ Ridurre i disagi che impediscono il pieno successo formativo degli studenti
- ❖ Adottare forme di corretta formazione e informazione per i docenti



1. Al momento dell'iscrizione, la famiglia deve far pervenire la documentazione aggiornata ( non più vecchia di 3 anni per i BES). La comunicazione tempestiva della famiglia alla scuola è fondamentale per una corretta impostazione del rapporto scuola famiglia e della programmazione della scuola.
2. Le certificazioni pervenute dopo la fine del primo quadrimestre, garantiscono la tutela in base alla legge 53/2003 ma non alla stesura di apposito documento PDP.
3. I coordinatori di classe, il referente BES e i docenti di sostegno lavorano in stretta sinergia per una corretta informazione in sede di consiglio di classe. Sono questi docenti, ognuno per la propria competenza che informano, coordinano e programmano le azioni necessarie per gli alunni BES. Gli stessi mantengono le relazioni con le relative famiglie.
4. Tutti i docenti del consiglio di classe, in caso di assenza al consiglio di classe, tardiva nomina, nuovi ingressi di alunni ecc. sono comunque tenuti a informarsi della composizione della classe; **non si ammette la non conoscenza di problematiche su alunni Bes almeno della propria classe .**
5. All'avvio dell'a.s. si tiene la riunione preliminare per la conoscenza della composizione delle classi prime, in cui si evidenziano le problematiche conosciute.
6. Per le classi dopo la prima, i docenti del consiglio di classe **sono tenuti** ad informarsi di eventuali cambiamenti delle certificazioni e delle problematiche.
7. Il docente di sostegno provvede ad organizzare la raccolta del materiale per la redazione del PEI per gli alunni H. Il coordinatore e il docente di sostegno (se presente nel c.c.) provvedono ad organizzare, raccogliere e condividere con il consiglio di classe il materiale per la redazione del PDP per gli alunni DSA. Il periodo settembre/ottobre è considerato periodo di osservazione finalizzato alla stesura dei documenti indicati.
8. Per gli altri alunni BES (**non H e non DSA**), che possono essere anche individuati dal consiglio di classe oltre che attraverso una certificazione presentata dalle famiglie, **NON viene ufficializzato un documento PDP**. Il consiglio di classe indica e verbalizza nel consiglio di novembre le misure che intende adottare, utili a favorire il successo formativo degli alunni (L.53/2003 personalizzazione del percorso scolastico).
9. Gli alunni con **PEI semplificato** o per obiettivi minimi: cioè con la riduzione o sostituzione di taluni contenuti programmatici delle discipline ( L.104/92 art.16 c.1), dà diritto, se superato positivamente, al titolo legale di studio senza riferimenti alla difformità del percorso seguito. L'obiettivo minimo da raggiungere in tutte le discipline equivale alle conoscenze che vengono prefissate e valutate dai docenti delle rispettive discipline come sufficienti( corrispondenti ad un voto pari al 6) **anche per gli altri compagni**. Per quanto riguarda la valutazione nel percorso semplificato possono svolgersi prove con tempi più lunghi e/o equipollenti, che **però debbono garantire la valutazione degli apprendimenti dello stesso livello dei compagni**. (L.104/92 art.16/c3) .

Rispettare il principio di uguaglianza non significa garantire a tutti di proseguire automaticamente il percorso formativo, e' bene non scadere nel "lassismo valutativo" né valutare con eccessivo rigore.

Il Dirigente Scolastico  
Francesca Subrizi